



Comune di Mesenzana

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.26

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2024 2025

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di luglio alle ore quindici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ROSSI rag. Alberto - Sindaco	Si
2. DELLI GATTI Alessandro - Vice Sindaco	Giust.
3. VIDALI Federico - Assessore	Si
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

Partecipa in collegamento da remoto il Segretario Comunale Di Matteo dott.ssa Michelina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ROSSI rag. Alberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2024 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Visto l’art. 40, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 a mente del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono.

Visto l’art. 40, comma 3-quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

Premesso che con l'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, che ha rivisitato le materie di confronto e contrattazione integrativa, con l’obiettivo di potenziare il livello di partecipazione e di collaborazione tra amministrazioni e organizzazioni sindacali, tutti gli Enti Locali sono tenuti ad avviare la contrattazione di secondo livello, tenendo conto delle importanti novità introdotte dal precitato CCNL.

Dato atto che il CCDI parte normativa per il triennio 2023-2025 e il CCDI parte economica anno 2023 sono stati sottoscritti in data 14.12.2023;

Ritenuto di dovere procedere alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte Economica per l’anno 2024.

Visto l’art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 01-04-1999, secondo cui ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ciascun ente individua i dirigenti – o, nel caso enti privi di dirigenti, i funzionari – che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.

Preso atto che al fine di potere procedere alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Parte economica 2024-2025 occorre nominare - ai sensi dell’art.10 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 01.04.1999 – la delegazione trattante di parte pubblica. Nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico amministrativo (attribuita esclusivamente agli organi di governo politico dell’ente) ed attività di gestione (riservata solo alla dirigenza), l’ente individua, secondo le regole previste nei propri ordinamenti, i soggetti che compongono la delegazione di parte pubblica, che, come stabilito al comma 1, dell’art. 10 del CCNL è composta dai dirigenti e, negli enti privi di dirigenza, dai responsabili degli uffici o dei servizi.

Ritenuto di costituire la Delegazione Trattante di parte pubblica come segue:

- Sindaco pro tempore, Rag. Rossi Alberto - Presidente;
- Responsabile del Servizio Finanziario, Simontacchi dott.ssa Daniela – Componente.

Visto il CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 che, all'articolo 8, disciplina tempi e procedure per la stipula, in ogni ente del comparto, di un contratto collettivo integrativo di durata triennale. Il CCI deve riferirsi a tutte le materie che risultano oggetto di contrattazione, così come riportate all'articolo 7, comma 4, del CCNL sottoscritto il 16.11.2022.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 8 del 12.04.2024, avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2024.

Ritenuto di impartire alla Delegazione Trattante di parte pubblica per l'anno 2024 i seguenti indirizzi:

- di portare in aumento delle risorse variabili dell'anno 2024, ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. d) Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, le seguenti risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile:
 - € 633,30 quale quota del fondo straordinari 2023 non liquidata (rif. Determina Servizio Segreteria n. 10 del 06.02.2024);
- di incrementare le risorse variabili per l'importo del 1,2 % del monte salari anno 1997, di cui all'art. dell'art. 79, c. 2, lett. b) Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, pari ad € 1.686,75.
- di incrementare le risorse variabili per l'importo del 0,22 % del monte salari anno 2018, di cui all'art. dell'art. 79, c. 3 e c. 5 Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, pari ad € 428,40 per l'anno 2024.
- prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni appresso indicate:
 - ✓ responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità, che necessitano dell'ausilio di più professionalità;
 - ✓ responsabilità di procedimenti complessi e a conduzione faticosa;
 - ✓ coordinamento di risorse umane;
 - ✓ attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
- disciplinare l'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo in non meno di anni dieci il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali;
- di incrementare il fondo delle posizioni organizzative per l'anno 2025 a seguito di istituzione di un nuovo incarico di posizione organizzativa che assorbe la responsabilità precedentemente in capo al Sindaco della Polizia Locale per un importo di € 2.149,35, come chiarito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche con deliberazione n. 22/2022/PAR, comprimendo di pari importo le altre voci del salario accessorio.

Visto l'art. 8, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, secondo cui *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In*

caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”.

Visto l'art. 8, comma 9, del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, secondo cui *“Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.”.*

Richiamato l'orientamento della magistratura contabile secondo cui la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (Corte dei Conti Sez. Reg per il Molise Parere15/2018).

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026”* e s.m.i..

Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio di Segreteria e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte:

1. Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, come sopra costituita, alla sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo/Parte economica per l'anno 2024, dando atto che deve risultare rispettosa delle previsioni contenute tanto nei vigenti CCNL - Comparto Regioni Autonomie Locali quanto nelle leggi in materia di contenimento delle spese per il personale dipendente.
2. Di impartire alla Delegazione Trattante di parte pubblica per l'anno 2024 i seguenti indirizzi:
 - di portare in aumento delle risorse variabili dell'anno 2024, ai sensi dell'art. 79, c. 2, lett. d) Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, le seguenti risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile:
 - € 633,30 quale quota del fondo straordinari 2023 non liquidata (rif. Determina Servizio Segreteria n. 10 del 06.02.2024);
 - di incrementare le risorse variabili per l'importo del 1,2 % del monte salari anno 1997, di cui all'art. dell'art. 79, c. 2, lett. b) Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, pari ad € 1.686,75.
 - di incrementare le risorse variabili per l'importo del 0,22 % del monte salari anno 2018, di cui all'art. dell'art. 79, c. 3 e c. 5 Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, pari ad € 428,40 per l'anno 2024.
 - prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale

ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni appresso indicate:

- ✓ responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità, che necessitano dell'ausilio di più professionalità;
 - ✓ responsabilità di procedimenti complessi e a conduzione fasica;
 - ✓ coordinamento di risorse umane;
 - ✓ attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;
- disciplinare l'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo in non meno di anni dieci il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali;

di incrementare il fondo delle posizioni organizzative per l'anno 2025 a seguito di istituzione di un nuovo incarico di posizione organizzativa che assorbe la responsabilità precedentemente in capo al Sindaco della Polizia Locale per un importo di € 2.149,35, come chiarito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche con deliberazione n. 22/2022/PAR, comprimendo di pari importo le altre voci del salario accessorio

3. Di prendere atto che la Delegazione Trattante di parte sindacale potrà essere costituita dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, oltre alla R.S.U., così come espressamente previsto dall'art. 7 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 3bis, del D.L.gs 165/2001, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo deve tendere ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance.

Con successiva separata votazione, espressa all'unanimità per alzata di mano,

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
F.to : ROSSI rag. Alberto

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to : Di Matteo dott.ssa Michelina

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

li, _____

Il Segretario Comunale Di Matteo dott.ssa Michelina